



CIRCOLARE N.15

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Allegati:

OGGETTO: Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023.

Alle REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Alle PROVINCE

Alle CITTA' METROPOLITANE

Ai COMUNI

Agli ORGANI DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

e, p.c.

Alla CORTE DEI CONTI
- Sezione riunite in sede di controllo
- Sezione delle autonomie
- Segretariato Generale
ROMA

Alla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Segretariato Generale
- Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie
ROMA

Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali
ROMA

Al GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

All' UFFICIO COORDINAMENTO LEGISLATIVO
SEDE

All' UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA
SEDE

All' UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE
SEDE

All' ISTAT
Via Cesare Balbo, n. 16
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA

All' U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4
ROMA

Al CINSEDO
Via Parigi, n. 11
ROMA

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI

Con la Circolare 9 marzo 2020, n. 5, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243¹. La Circolare 15 marzo 2021, n. 8, ha precisato, poi, che, a livello di comparto regionale e nazionale, deve essere conseguito il saldo non negativo di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012² anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per quanto attiene, poi, all'indebitamento degli enti territoriali, la richiamata Circolare n. 8/2021 ricorda che l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, prevede, altresì, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

Ciò premesso, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2021-2023 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni)³, riscontrando, negli anni 2022-2023, il rispetto, a livello di

¹ La Circolare n. 5/2020 fa seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, con le quali, tra l'altro, è stata sottolineata l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato, nonché della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

² Saldo non negativo inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito.

³ L'analisi è stata svolta su tutti i bilanci di previsione 2021-2023 trasmessi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione, dagli enti territoriali (data osservazione 22 febbraio 2022). Si precisa che, alla richiamata data del 22 febbraio 2022, risultano adempienti all'invio 7.769 comuni su 7.904 comuni tenuti all'invio; 84 province su 86 province tenute all'invio; tutte le città metropolitane e le regioni e province autonome.

comparto, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali).

Inoltre, al fine di verificare **ex post**, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, la Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni)⁴ riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Il Ragioniere Generale dello Stato

⁴ L'analisi è stata svolta su tutti i rendiconti 2020 trasmessi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione, dagli enti territoriali (data osservazione 22 febbraio 2022). Si precisa che, alla richiamata data del 22 febbraio 2022, risultano adempienti all'invio 7.786 comuni su 7.903 comuni tenuti all'invio; 84 province su 86 province tenute all'invio; tutte le città metropolitane e le regioni e province autonome.